**REGOLAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE PER RIPRISTINO ATTIVITA’ AZIENDALE A SEGUITO DELLE AVVERSITA’ METEREOLOGICHE DI MAGGIO 2023**

***CONTRIBUTO DI RIPRISTINO***

La Cassa Edile di Ravenna ha istituito un FONDO STRAORDINARIO che interverrà con un contributo per il ripristino delle attività aziendali a favore delle IMPRESE ISCRITTE che abbiano subito danni alle proprie strutture ed attrezzature tali da richiedere interventi di ripristino.

Il contributo al lordo di imposte, tasse ritenute previste dalla legge verrà riconosciuto ai richiedenti che abbiano sede aziendale nelle aree effettivamente alluvionate indicate dal Decreto Legge n° 61 del 1° giugno 2023*.*

Per avere accesso al contributo l’impresa iscritta deve avere presentato denunce mensili alla Cassa Edile di Ravenna per tutte le mensilità da FEBBRAIO 2023 a MAGGIO 2023 ed essere in regola con i relativi pagamenti almeno fino a tutta la mensilità di APRILE 2023 al momento della conferma dell’erogazione da parte della Cassa Edile di Ravenna.

Il termine “impresa iscritta” si riferisce alla realtà produttiva che ha costantemente denunciato alla Cassa Edile di Ravenna, nel periodo minimo per l’accesso alla prestazione, almeno un dipendente inquadrato con la qualifica di operaio.

***Spese ammesse***

Sono ammesse le spese pertinenti al ripristino o acquisto o oneri aggiuntivi sostenute per un importo minimo di € 1.500, corrispondendo un contributo pari al 30% delle spese documentate (al netto di eventuale imposta IVA) fino ad un massimale di € 15.000 (esempio: totale spese documentate 80.000 €, importo riconosciuto 15.000,00 €).

**Le spese ammesse sono quelle:**

* + per l’acquisto di arredi in sostituzione di quelli alluvionati
	+ per l’acquisto di apparecchiature elettroniche d’ufficio in sostituzione di attrezzature alluvionate di natura similare;
	+ per il ripristino o sostituzione dei mezzi o dei macchinari aziendali;
	+ per il ripristino di automezzi aziendali (soltanto riparazioni);
	+ per oneri aggiuntivi dovuti alle operazioni legate alla accessibilità ed agibilità di strutture produttive (spurgo e pulizia ambienti);
	+ Ripristino impianti elettrici, termoidraulici, telematici della sede/deposito aziendale

**Non sono ammesse** le spese sostenute per l’acquisto di nuovi automezzi aziendali in sostituzione di quelli alluvionati.

**Non sono ammesse spese per la riparazione di danni sopraggiunti al di fuori della sede dell’Impresa o del deposito** (attrezzature in uso nei cantieri, automezzi affidati a titolari, soci, collaboratori e dipendenti che hanno subito danni dall’alluvione al di fuori della sede aziendale).

 **Non saranno ammesse** spese effettuate prima del 1 maggio 2023.

***Pagamento del contributo***

Il pagamento del contributo avverrà direttamente sul c/c indicato dall’impresa.

***Come fare per ottenere il contributo***

Le richieste, redatte sul Modello Allegato al presente Regolamento, dovranno essere inviate all’indirizzo **mail** **info@cassaedile.ra.it** **entro e non oltre il termine del 30 settembre 2023.**

***La Documentazione da allegare***

La documentazione da inviare è quella contenuta nel modello di richiesta e precisamente:

* elenco delle fatture di spesa;
* copia delle fatture;
* documento d’identità.

L’ubicazione dell’impresa o sede amministrativa dell’impresa o deposito dell’impresa deve necessariamente essere in zona individuata dalle Ordinanze emanate dai Comuni interessati e dal Decreto Legge citato in premessa.

Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle richieste la corretta e completa documentazione prevista dal regolamento.

Si specifica che la documentazione mancante deve essere presentata tassativamente entro 30 gg dal sollecito inviato dalla Cassa Edile di Ravenna, dopodiché la richiesta sarà automaticamente respinta.

Le richieste verranno esaminate dal Comitato Tecnico della Cassa Edile della Provincia di Ravenna se complete degli allegati corretti e la data di invio della eventuale documentazione mancante verrà considerata come data di presentazione della domanda.

**E’ ammessa una sola richiesta di rimborso per ciascuna impresa iscritta, indipendentemente dal numero di depositi, sedi, unità locali.**